

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19 novembre 1992 n. 283 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- DM 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- L.R. 6 aprile 1998 n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 art.36 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) Regolazione indipendente in materia di trasporti.
- L. 11 febbraio 2019, n. 12 (art. 10-bis) conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
- L. 9 ottobre 2023 n.136 conversione in legge con modificazioni del D.L. 10 agosto 2023 n.104
- DM 226/2024 per noleggio con conducente (vedi anche sentenza Corte Costituzionale n.163/2025).

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Sono definiti AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il SERVIZIO DI TAXI con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale;
- b) il SERVIZIO DI NOLEGGIO con CONDUCENTE con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo di autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

Art. 3 – Definizione del servizio Taxi

1. Il servizio di TAXI ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stationamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale.

2. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

Art. 4- Definizione del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di Noleggio con conducente ai sensi della L. n.21/1992 si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stationamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 4 bis – Tavolo tecnico

Per le decisioni da assumere in merito alle modifiche del contingente, saranno sentite nell'ambito di un tavolo tecnico, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla L.n.15/2021, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale. Il tavolo tecnico per discutere in merito alle questioni inerenti all'esercizio del servizio può essere convocato d'ufficio e anche su richiesta di una sola organizzazione di categoria.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art 8 della L. r. n.10/1998, può essere istituita una commissione consultiva Comunale preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del relativo regolamento, detta Commissione consultiva potrà essere istituita in forma associata tra più comuni ad esito della verifica di fattibilità di uniformare i regolamenti per gli autoservizi non di linea con i Comuni della Vallesina.

Art. 5 – Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato rispettivamente alla titolarità di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii. e alla legge regionale 06.04.1998, n. 10 e ss.mm.ii..

2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e la licenza taxi sono rilasciate ai singoli i quali possono:

- a) essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane di trasporto, previsto dall'art. 5 della L.8 agosto 1985, n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.n.21/1992.

Nei casi di cui al comma 2, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso così come previsto dall'art. 7 comma 3 della L. n. 21/1992.

3. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante degli organismi associativi debbono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 15.01.1992, n. 21.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di titolari di autorizzazione per l'esercizio del noleggio possono essere sostituiti nei turni ordinari temporaneamente da persone iscritte nel Ruolo dei Conducenti nei modi e nelle forme di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 10 della legge 15.01.1992, n. 21 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
- b) per sospensione o ritiro della patente di guida.

Ai titolari di licenze per l'esercizio di taxi è inoltre sempre consentito ai sensi dell'art. 5 bis della 21/1992 avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in caso turnazioni orarie aggiuntive/integrative diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio oltre che di dipendenti nei limiti della legge 15.01.1992, n. 21 anche della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile. Per quanto non previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, si rinvia all'art. 10 della L.21/1992.

6. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

7. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi di controllo.

9. Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, tutte le altre disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in materia, nonché le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

10. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 6 – Servizi Sussidiari e integrativi del trasporto di Linea

1 - Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono effettuare il servizio in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea e negli altri stati ove i regolamenti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune. La prestazione del servizio di taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio di taxi e di noleggio con conducente fuori dai luoghi di stazionamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 15.01.1992, n. 21 e, previo assenso del conducente, per qualsiasi destinazione con cenno a vista.

4. Sono luoghi di stazionamento per l'esercizio del servizio di taxi:

a - Piazza della Repubblica;

b - Piazzale della Stazione Ferroviaria.

Gli esercenti il servizio di taxi devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo. E' consentita la chiamata di prenotazione per qualsiasi destinazione.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai luoghi di stazionamento di cui al precedente comma 4 devono essere approvate con ordinanza sindacale sentite le organizzazioni di categoria.

6. Il servizio Taxi in particolare dovrà essere svolto in modo da assicurare, nelle ore diurne, sulle due località di stazionamento, la presenza di vetture in rapporto alle esigenze dell'utenza.

7. Nelle ore notturne il servizio potrà essere svolto, previa predisposizione di turni che potranno essere concordati nell'ambito della categoria. Nelle ore notturne (23-05) il servizio potrà essere svolto anche mediante reperibilità.

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio della professione di taxi e per l'esercizio del noleggio con conducente

1. L'esercizio della professione di taxi e per l'esercizio del noleggio con conducente è soggetto al possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) sia incorso in provvedimento adottato ai sensi del DLgs n.159/2011 in materia di misure di prevenzione ed antimafia e s.m.i.;
- c) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- e) sia incorso in una o più condanne definitive per reati non colposi che comportano la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) abbia riportato condanne penali di cui all'art. 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
- g) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 dal comma 1 al comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
- h) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

3. L'idoneità professionale è accertata dall'iscrizione nel ruolo di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10/98.

4. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 9 – Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21.

2. Il bando di concorso per l'assegnazione e il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di cui al successivo art. 10 deve essere indetto dal Dirigente del Servizio competente. Qualora si siano rese disponibili una o più licenze o autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, il concorso è indetto, di norma, entro 180 giorni dalla nuova disponibilità di licenze o autorizzazioni.

Il bando di concorso, deve essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale del Comune, nel BUR Marche ed inviato alle organizzazioni di categoria del settore.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21, rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di titolo equipollente rilasciato dalle autorità di un paese della Unione Europea o di altro stato.

Art. 10 – Contenuto del bando

1 - Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) La forma del concorso che dovrà essere per titoli ed esami;
- b) Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
- d) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri di preferenza;
- f) indicazione del termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- g) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie d'esame;
- h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
- i) indicare nel caso di domanda di concorso per il servizio taxi la tipologia del veicolo che sarà messa a disposizione specificando le caratteristiche dei veicoli in tema di emissioni e la tipologia del veicolo per disabili;
- l) il rinvio al presente regolamento.

Art. 11 – Numero delle licenze per l'esercizio di taxi e numero delle autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente

1. Il numero (organico dei veicoli) per il rilascio delle LICENZE per l'esercizio del servizio di TAXI non può essere superiore a numero quattro.

2. Il numero (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE non può essere superiore a numero due.

3. La pubblicazione dei bandi per le autorizzazioni di NCC è differita alla preventiva verifica di fattibilità di uniformare i regolamenti per gli autoservizi non di linea con i Comuni della Vallesina ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. n.21/1992 e s.m.i..

Il bando per gli NCC sarà emesso a seguito di atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

4. Eventuali modifiche ai suddetti contingenti numerici sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale convocate ad uno specifico tavolo tecnico.

A tal fine, il Comune tiene conto dei criteri di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. n.10/1998 ed effettua preventivamente l'analisi della domanda e dell'offerta del servizio taxi come indicato ai punti 2 e 3 delle Linee Guida dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (allegato A alla delibera n. 46/2022 attraverso comparazione statistica con campioni di comuni aventi caratteristiche dimensionali e vocazione produttiva e turistica simili. Acquisisce inoltre il parere preventivo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

5. Almeno un'autovettura taxi deve essere idonea al trasporto di disabili gravi in carrozzina.

Art. 12 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze Taxi e delle autorizzazioni NCC

1. Il dirigente competente nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. La Commissione di concorso di cui al primo comma del presente articolo è così composta:

2.1 - Dirigente del Servizio o suo delegato che la presiede;

2.2 - Responsabile dell'Ufficio comunale competente in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;

2.3 - Comandante della Polizia Municipale, ovvero delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità, traffico e toponomastica locale;

2.4 - Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, o un suo delegato, in qualità di esperto in luoghi e siti storici del Comune;

2.5 - Esperto in lingue straniere;

2.6 - Il segretario verbalizzante nominato tra i dipendenti comunali con la qualifica di istruttore amministrativo.

3. La Commissione di concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

4. La Commissione per la selezione dura in carica tre anni.

5. Le sedute della Commissione di Concorso sono pubbliche.

Art. 13 – Presentazione domanda per il concorso

1. Le domande in bollo di ammissione al concorso per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente debbono essere indirizzate al dirigente del servizio e debbono essere presentate tramite portale del Comune di Jesi.

2. Nella domanda, oltre alle complete generalità, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) patente di abilitazione alla guida del veicolo adibito al servizio di taxi o a noleggio con conducente (abilitazione professionale C.A.P. KB);

c) titolo di studio;

d) numero e data iscrizione al Ruolo dei Conducente di autovetture;

e) di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di autonoleggio pubblico da piazza, ovvero altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;

f) il possesso o la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio o l'impegno all'acquisizione dello stesso in caso di assegnazione della licenza od il rilascio di autorizzazione;

g) numero di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al registro delle Imprese artigiane, ai sensi della L. n.443/1985, per le imprese già esercenti l'attività;

h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 dal comma 1 al comma 5 del D.Lgs. 59/2010;

i) dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

- l) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- m) dichiarazione di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
- n) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per l'esercizio di taxi o autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche da parte di altri comuni;
- o) dichiarazione di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- p) dichiarazione di non essere incorso in una o più condanne definitive per reati non colposi che comportano la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione
- q) dichiarazione atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 15;
- r) dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
- s) dichiara, se del caso, che allo stato è titolare di altra licenza taxi oppure di altra autorizzazione per NCC e che comunque intende partecipare al concorso allegando dichiarazione di rinuncia alla licenza o autorizzazione eventualmente già posseduta, da rendersi efficace esclusivamente in caso di assegnazione della nuova licenza o autorizzazione. Quanto previsto dal presente punto riguarda la partecipazione al bando per la licenza taxi oppure al bando per la licenza per NCC nel caso si tratti di titolare di licenza taxi.
- t) dichiarazione nel caso che interessa di mettere a disposizione del servizio taxi di un autovettura omologata per il trasporto dei disabili in carrozzina.

Art. 14 - Materie d'esame

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente riguardano:

- a - conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- b - conoscenza del presente Regolamento comunale;
- c - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune, della provincia e della regione;
- d - conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;
- e - elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;
- f - conoscenza della lingua inglese a livello di base;
- g - conoscenza delle tecniche base di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente;
- h - capacità di gestire le applicazioni di navigazione.

2. Al fine di conseguire un maggior punteggio, il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, può chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti:

- francese;
- tedesco;
- spagnolo.

Art. 15 – Attività della Commissione di Concorso e titoli di preferenza

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è pubblicato tramite codice nella specifica sezione del sito istituzionale del Comune.

2. La data degli esami è comunicata tramite pubblicazione sul portale istituzionale del Comune.

3. La Commissione provvede quindi all'espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente.

4. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni:

a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo;

b) in subordine, avere svolto l'attività di conduzione alla guida per analogo periodo in imprese di trasporto operanti in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea;

c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone con mobilità ridotta.

Nel caso in cui il criterio sopraindicato non fosse sufficiente ai fini della formazione della graduatoria, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti ulteriori criteri:

a) anzianità di iscrizione al ruolo dei Conducenti di veicoli;

b) l'aver svolto sul territorio nazionale, il servizio di trasporto pubblico urbano od extraurbano alle dipendenze di aziende pubbliche o private concessionarie del citato servizio.

La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 16 – Assegnazione e rilascio della licenza e della autorizzazione

1. Il Dirigente del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 12 del presente Regolamento, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Unitamente alla licenza o all'autorizzazione viene rilasciato un contrassegno contenente nome e stemma del Comune che deve essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

Art. 17 – Condizione per il rilascio della licenza di taxi e per il rilascio della autorizzazione per noleggio con conducente

1. E' obbligatorio per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

- la proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo.

- essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, almeno secondo gli importi minimi previsti dalle normative per tempo vigenti;

- nel caso di rilascio della licenza con obbligo di autovettura attrezzata per disabili in carrozzina dovrà essere accertata la disponibilità del mezzo omologato.

- nel caso risulti vincitore del concorso per il rilascio della licenza taxi un soggetto già in possesso di altra licenza taxi o di autorizzazione per NCC, l'interessato dovrà presentare dichiarazione di avvenuta rinuncia.

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio e igienico-sanitarie.

Art. 18 – Inizio del servizio

1. L'assegnatario, ricevuta notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di dimostrare, entro 60 giorni, al competente Servizio SUAP, la disponibilità del veicolo come indicato nel precedente articolo.

2. Il servizio dovrà essere iniziato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevuta della notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga per un massimo di sei mesi in caso di comprovata necessità.

3. Non appena ottenuta l'immatricolazione del veicolo e prima di dare inizio all'attività, dovranno essere comunicati al Servizio SUAP gli estremi della carta di circolazione dell'autoveicolo ai fini dell'annotazione degli stessi sulla licenza o autorizzazione comunale.

4. Il termine di mesi sei per l'inizio del servizio decorre anche dall'atto di trasferimento o dalla data di accettazione dell'eredità, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Art. 19 – Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferibili nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della legge 15.01.1992, n. 21.

2. L'acquirente per atto tra vivi o per causa di morte deve dare comunicazione del trasferimento al Comune che, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di legge, rilascia la nuova licenza o autorizzazione all'avente titolo.

Art. 20 – Taxi di scorta e autovetture di riserva

1. Il Comune può rilasciare dei titoli autorizzativi per consentire l'utilizzo di vetture di riserva allorquando quelle impiegate usualmente per il servizio taxi non siano disponibili e quindi unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico. Tali provvedimenti autorizzativi, rilasciati su richiesta degli interessati, non modificano il contingente, non costituiscono licenze ordinarie, non possono mai essere convertiti in licenze d'esercizio.

2. Previa comunicazione al Comune, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono dotarsi, singolarmente o congiuntamente, di un'autovettura di riserva opportunamente collaudata.

Art. 21 – Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale e copia delle tariffe approvate dal Comune ed esibirle a chi ne abbia interesse;
- i) accettare i pagamenti tramite POS e su richiesta dell'interessato la ricevuta con i dettagli della corsa;
- l) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI, la condizione di vettura libera o occupata.
- m) dare immediata comunicazione al Comune in caso di incidente o di guasto del veicolo.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dell'utente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.

3. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 bis – Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

2. Agli utenti del servizio è vietato:

- a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
- b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
- c) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
- d) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
- h) fumare nelle autovetture;
- i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.

3. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro.

4. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata.

5. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.

6. Trascorso inutilmente detto termine, l'autopubblica è da considerarsi libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

Art. 22 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 – Trasporto persone diversamente abili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione del servizio di taxi o di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 24 – Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21 e dal codice della strada approvato con DLgs 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii..

I nuovi veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ossia: essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione, essere dotate di tecnologie a basso impatto ambientale e/o rispettare lo standard almeno "EURO 6" e /o successive modifiche/integrazioni indicate dalla disciplina. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

In caso di rilascio di nuova licenza l'autovettura per disabili gravi in carrozzina deve essere omologata per il trasporto specifico di persone in condizione di disabilità.

La Giunta Comunale, al fine di garantire la qualità del servizio, dovrà prevedere una soglia di vetustà massima delle vetture da adibire a servizio Taxi, in funzione di più variabili quali l'anno di immatricolazione, il chilometraggio e la tipologia di alimentazione. Tutti gli

autoveicoli adibiti a servizio taxi o a NCC dovranno essere muniti di idoneo sistema di climatizzazione.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi debbono essere di colore bianco come stabilito ai sensi del D.M. trasporti 19.11.1992 e debbono recare una fascia autoadesiva posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza di 4 centimetri; sulle fiancate viene affisso lo stemma del Comune di Jesi. Le scritte e lo stemma, dovranno rispettare le dimensioni ed il bozzetto che saranno deliberati dalla Giunta Comunale.

3. Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, debbono essere muniti oltre che della targa prescritta dal vigente codice della strada di altra targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" ed il numero progressivo assegnato dal Comune.

4. Le autovetture adibite a servizio taxi dovranno essere munite di contrassegno luminoso, posizionato sul tetto, con la scritta "TAXI".

5. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Jesi e del numero dell'autorizzazione.

6. Il mezzo deve essere in regola con le norme che disciplinano la revisione dei veicoli.

7. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Servizio può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

8. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il Dirigente del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

9. Con apposito verbale l'Ufficio di Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

10. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere autorizzato dal Dirigente del Servizio o suo delegato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in miglior stato d'uso. In tale ipotesi sulla licenza o autorizzazione stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 25 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio di taxi, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria e Taxi e dell'associazione dei consumatori previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett. m) punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n.

214, e successive modificazioni e integrazioni, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello nazionale. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe sono ridotte nella misura prevista nel tariffario in vigore qualora il servizio trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione di riconosciuta gravità ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104.

2. In coerenza con i principi di semplificazione e di trasparenza, la Giunta Comunale approva i nuovi piani tariffari limitando nel numero i supplementi affinché questi siano correlati ad un oggettivo aumento dei costi o ad un maggiore livello di prestazione del servizio.

3. Possono altresì essere previste ulteriori riduzioni correlate a specifiche casistiche e potrà altresì essere prevista una tariffa taxi sharing in accordo con gli operatori del servizio taxi.

4. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi eventualmente determinati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e redatte in modo chiaro da risultare di facile lettura, all'interno dell'autovettura e riportate anche in lingua inglese.

Il tariffario dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella stessa area tematica dove è pubblicato il Regolamento.

6. Il tariffario deve contenere il seguente contenuto minimo:

- tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune (tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni);;
- specificazione dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada);
- il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
- il logo del Comune di Jesi, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti (telefono, e-mail, modalità telematiche) dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami.

7. Per la fissazione degli importi delle tariffe predeterminate si fa rinvio ai punti da 65 e segg. dell'allegato A alle Linee Guida approvate con la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n.46/2022, stabilendo che le stesse devono risultare più convenienti del prezzo calcolato a tassametro rispetto alle tariffe a consumo.

8. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

9. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 6 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla specifica convenzione.

10. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

11. L'aggiornamento delle tariffe agli indici Istat, avverrà ogni 5 anni e comunque tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi, e di procedere all'adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio.

12. Al fine di produrre dinamiche concorrenziali a vantaggio degli utenti, i titolari di licenza taxi possono avvalersi di forme di flessibilità riguardo alla possibilità di riduzioni tariffarie attraverso convenzioni, abbonamenti o carte fedeltà con soggetti terzi (privati, imprese, enti, ecc.) dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 26 - Turni ed orari di servizio

1. I servizi di TAXI sono regolati da turni ed orari stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

2. Durante i turni di riposo è vietato prestare servizio. E' consentito però espletare il servizio con prenotazione.

Con provvedimento del Sindaco possono essere disposte turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie allo scopo di sviluppare nuovi servizi integrativi, al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli di offerta del servizio taxi in occasione di particolari eventi e manifestazioni o comunque, ogni qual volta si presenti la necessità di garantire la massima efficienza del servizio per soddisfare il diritto degli utenti alla mobilità. I titolari di licenza possono avvalersi, per l'effettuazione del servizio, di turnazioni integrative tramite sostituti alla guida come seconde guide ai sensi dell'art. 10 comma 5 bis e ss. della L.21/1992.

Art. 27 - Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.

2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 28 - Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 29 – Vigilanza, monitoraggio periodico e verifica della qualità

1. Il Dirigente del Servizio vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea, controlla il corretto svolgimento del servizio, inclusi i reclami (raccolti tramite specifica APP del Comune), il rispetto dei turni e la corretta applicazione delle tariffe. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, ed in particolare della Polizia Locale.

Può promuovere inchieste d'ufficio, o in seguito a reclamo degli interessati, assumere proprie determinazioni e formulare proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

2. Il monitoraggio e la verifica della qualità del servizio, previsti dalle Linee Guida dell'Autorità di Regolazione Trasporti, saranno effettuati, per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, mediante un sistema semplificato basato su controlli e ispezioni a campione. Tali attività potranno essere integrate dalla programmazione di indagini di customer satisfaction, realizzate attraverso l'apposita piattaforma comunale e tramite applicazioni dedicate

L'acquisizione dei dati relativi alla domanda e all'offerta del servizio taxi potrà avvenire mediante strumenti individuati con appositi atti del Comune e, in ogni caso, attraverso verifiche effettuate dalla Polizia Locale presso gli stazionamenti.

I titolari di licenza taxi sono tenuti ad acquisire, conservare e mettere a disposizione dell'ufficio competente, in forma aggregata, tutti i dati relativi al servizio svolto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali dati i tempi di evasione delle chiamate, i tempi di attesa, il numero delle chiamate rifiutate e ogni altra informazione utile al monitoraggio dell'efficienza e della qualità del servizio.

Art. 30 – Diffida

1. Il Dirigente del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 31 - Sospensione della licenza o autorizzazione e sospensione facoltativa del servizio taxi

1. Il Dirigente del Servizio sospende la licenza o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento;
- c) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Il Dirigente del Servizio determina il periodo di sospensione della licenza o autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

4. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.

5. L'Amministrazione comunale, per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.

6. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il comune da parte dell'interessato della licenza, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

7. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, il competente Ufficio comunale è tenuto ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di servizio.

Art. 32 - Revoca della licenza o autorizzazione

1. Il Dirigente del Servizio dispone la revoca della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento;
- c) quando le stesse siano state cedute in violazione alle norme contenute negli artt. 18 e 19 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo e/o da sospensione temporanea.

Art. 33 – Decadenza della licenza o autorizzazione

1. Il Dirigente del Servizio dispone la decadenza della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
- b) per morte del titolare della licenza o autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 15.01.1992, n. 21 e dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- d) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

Art. 34 - Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 83,00 ad un massimo di € 403,00 per la violazione della norma di cui all'articolo 30 (diffida) comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 806,00 per la violazione della norma di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), del presente Regolamento;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 1.612,00 per la violazione della norma di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), del presente Regolamento;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 403,00 per la violazione della norma di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), del presente Regolamento;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 1.612,00 per la violazione della norma di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), del presente Regolamento;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 1.612,00 per la violazione delle norme tariffarie;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 4.030,00 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 10, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15.01.1992, n. 21 e fuori dei casi di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della stessa legge 15.01.1992, n. 21;
- h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 403,00 ad un massimo di € 1.612,00 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di Taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza o autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

Art. 35 – Procedimento sanzionatorio

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti al servizio di Polizia Locale, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 del presente Regolamento è l'organo competente secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

3. Il Dirigente del Servizio comunica il provvedimento di sospensione, revoca e decadenza, oltre che all'interessato, anche al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza. La stessa comunicazione va effettuata al servizio di Polizia Locale.

Art. 36 – Entrata in vigore e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art.83 dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.

Art. 37 - Abrogazione norme precedenti

1. E' abrogato il "Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea" approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 255 del 29.09.2000.

Art. 38 – Pubblicità e Trasparenza

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio ai sensi di legge e sul sito istituzionale del Comune.
2. Copia del presente Regolamento sarà inviata all'Autorità di Regolazione Trasporti, alla Regione Marche - Servizio Trasporti ed ai titolari delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ai fini della trasparenza delle informazioni, sarà predisposta sul sito internet istituzionale del Comune un'apposita sezione contenente tutte le informazioni del settore, che riporti il numero delle licenze assentite, il Regolamento, il Tariffario, le disposizioni sui turni, i recapiti dell'ufficio reclami ed in link all'APP per la segnalazione di eventuali disservizi e per il monitoraggio e la verifica della qualità del servizio, nonché i risultati delle indagini di "customer satisfaction".